Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Sabato, 14 luglio 1928 - Anno VI — Numero 163

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio od in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1935.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1470.

Conversione in legge, con modificazioni ed aggiunte, del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, con le seguenti modificazioni:

All'art. 11, 1° comma, dopo le parole: « dei sinistri presiede » aggiungere: « sotto il controllo del Ministro per le finanze ».

L'art. 12 soppresso.

All'art. 13, aggiungere alla fine le seguenti parole: « e le agevolazioni fiscali da accordarsi alla gestione tenuta dal l'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1936.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1475.

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, la somma di L. 10,000,000 da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in testo unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a ricevere in conto corrente, al tasso del 6.50 per cento all'anno, dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio di detto Banco, dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, sia unitamente che separatamente, la somma di L. 10,000,000 per mutuarla a loro volta al comune di Palermo, in esecuzione dell'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1420, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che viene, pertanto, modificata in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge.

All'operazione è applicabile il secondo comma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Nei riguardi del conto corrente predetto la presente autorizzazione vale, per gli Enti anzidetti, a tutti gli effetti, anche in deroga alle rispettive disposizioni statutarie.

Art. 2.

I versamenti in conto corrente saranno effettuati dagli Istituti sovventori, di volta in volta, su richiesta degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, al Banco di Sicilia, presso la competente sezione di Regia tesoreria provinciale, in base a mandati emessi dagli Istituti stessi a favore del comune di Palermo, e serviranno alla copertura dei mandati stessi.

Art. 3.

Il mutuo che, a termini dell'art. 1 della presente legge, gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti faranno al comune di Palermo, sarà concesso all'interesse del 6.50 per cento all'anno, con ammortamento in 50 anni e con il concorso governativo stabilito dal R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1420, su citato.

Per tutto quanto non sia disposto dalla presente legge si applicano al detto mutuo le disposizioni che regolano i mutui degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

La delegazione rilasciata dal Comune a favore degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sarà da questi depositata presso il Banco di Sicilia, al quale il Comune pagherà direttamente e in corrispondenza alle scadenze delle sovrimposte comunali le singole rate bimestrali, il cui ammontare sarà poi, a cura del Banco suddetto, ripartito in proporzione degli anticipi fatti, con le altre Casse sovventrici, senza intervento della Cassa depositi e prestiti quale amministratrice degli Istituti di previdenza, nei rapporti di dare e di avere intercedenti tra il Banco e il Comune, e restando inteso che, per tutto il periodo durante il quale rimarrà vigente il conto corrente, il contributo statale sarà pagato dal Ministero dell'interno direttamente al Banco di Sicilia, che curerà di ripartirlo in proporzione degli anticipi fatti, come sopra.

Art. 5.

Fermo rimanendo il piano di ammortamento di cui all'art. 3 nei rapporti fra il Comune e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, questi, decorsi sei anni dall'inizio dell'ammortamento, avranno facoltà di consentire l'anticipato rimborso qualora gli Enti anticipatori di cui all'art. 1 ne avranno fatto richiesta sei mesi prima della scadenza del sessennio.

Decorsi dodici anni dall'inizio dell'ammortamento, l'operazione di conto corrente potrà ulteriormente essere prorogata di sei anni in sei anni, a condizione che fra gli Istituti di previdenza e gli Enti anticipatori sia intervenuto, sei mesi prima della scadenza del sessennio in corso, l'accordo.

Art. 6.

Per il regolamento dei rapporti nascenti dalla presente legge tra gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e gli Enti anticipatori, le disposizioni della presente legge sostituiscono, in ogni effetto, la formale convenzione e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite per semplice corrispondenza.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico, integrandole e modificandole in quanto occorra, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1937**.

LEGGE 21 giugno 1928, n. **1473**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1595, riguardante la proroga del termine di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, riguardante la proroga del termine di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1938**.

LEGGE 21 giugno 1928, n. **1474**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1939**.

LEGGE 14 giugno 1928, n. **1472**.

Autorizzazione permanente alla « Fiera internazionale del libro » di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La « Fiera internazionale del libro » promossa dall'Istituto italiano del libro, con sede in Firenze, è riconosciuta ed autorizzata, in via permanente.

Non sono applicabili alla Fiera predetta le disposizioni del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

Art. 2.

La Fiera internazionale del libro è ammessa ad usufruire, senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie, previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473.

Art. 3.

Per il periodo nel quale la Fiera di cui sopra resterà aperta saranno concesse ai visitatori facilitazioni ferroviarie, nella misura da stabilirsi di volta in volta dal Ministro per le comunicazioni.

Il Comitato organizzatore resta, comunque, autorizzato a percepire la quota, di cui al R. decreto-legge 17 febbraio

1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto pel viaggio di ritorno.

Art. 4.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi alla Fiera, verrà effettuata in somma fissa *à forfait*, da stabilirsi secondo norme che saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5.

La Fiera internazionale del libro sarà tenuta nel corrente anno ed, in seguito, ogni tre anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1940**.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. **1519**.

Riunione dei comuni di Endine, Pian Gaiano e Ranzanico in un unico Comune denominato « Endine-Gaiano » con capoluogo in località Casotto di Ranzanico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Endine, Pian Gaiano e Ranzanico, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Endine-Gaiano », con capoluogo in località Casotto di Ranzanico.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 79. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1941**.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1516**.

Aggregazione dei comuni di Anzola d'Ossola e di Migiandone al comune di Ornavasso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Anzola d'Ossola e di Migiandone sono aggregati al comune di Ornavasso.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 76. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1942**.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. **1517**.

Aggregazione del comune di Veccana a quello di Castello Valtravaglia che assume la denominazione di « Castelveccana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Veccana è aggregato a quello di Castello Valtravaglia che assume la denominazione di « Castelveccana ».

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 77. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1943.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1518.

Riunione dei comuni di Credera e Rubbiano in un unico Comune denominato « Credera-Rubbiano » con capoluogo Credera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Credera e Rubbiano sono riuniti in unico Comune denominato « Credera-Rubbiano » con capoluogo Credera.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti del l'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 78. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1944.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1520.

Aggregazione del comune di Sebrèglie a quello di Circhina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sebrèglie è aggregato a quello di Circhina.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 80. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1945.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1521.

Riunione dei comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello e Spinone in un unico Comune denominato « Spinone dei Castelli » con capoluogo Spinone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello e Spinone, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Spinone dei Castelli » con capoluogo Spinone.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 81. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1946.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1522.

Riunione dei comuni di Calavino e Lasino in un unico Comune con capoluogo Lasino e con denominazione « Madruzzo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se-

gretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Calavino e Lasino sono riuniti in unico Comune con capoluogo Lasino e con denominazione « Madruzzo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 82. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1947.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1523.

Riunione dei comuni di Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Gassino e San Raffaele e Cimena in un unico Comune con capoluogo Gassino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Gassino e San Raffaele e Cimena sono riuniti in unico Comune con capoluogo Gassino.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 83. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1948.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1524.

Riunione dei comuni di Fomarco e Rumianca in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Pieve Vergonte ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fomarco e Rumianca sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Pieve Vergonte ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 84. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1949.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1525.

Riunione dei comuni di Pietraporzio e Sambuco in un unico Comune denominato « Sambuco-Pietraporzio » con capoluogo Sambuco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pietraporzio e Sambuco, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune denominato « Sambuco-Pietraporzio », con capoluogo Sambuco.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 85. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1950.**

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. **1526.**

Riunione dei comuni di Carcano e Vill'Albese in un unico Comune denominato « Albavilla » con capoluogo Vill'Albese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Carcano e Vill'Albese sono riuniti in unico Comune denominato « Albavilla » con capoluogo Vill'Albese.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 86. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1951.**

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. **1527.**

Riunione dei comuni di Maderno e Toscolano in un unico Comune denominato « Toscolano-Maderno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Maderno e Toscolano sono riuniti in unico Comune denominato « Toscolano-Maderno ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 87. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1952.**

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. **1529.**

Aggregazione del comune di Tappia a quello di Villadossola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tappia è aggregato a quello di Villadossola.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 89. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1953.**

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1528.**

Riunione dei comuni di Ponzano Monferrato e di Salabue in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Ponzano Monferrato ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se-

gretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ponzano Monferrato e di Salabue sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Ponzano Monferrato ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 88. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1954.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1539.

Riunione dei comuni di Cimamulera, Pallanzeno e Piedimulera in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Piedimulera ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cimamulera, Pallanzeno e Piedimulera sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Piedimulera ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 97. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista Gruppi imprese elettriche e del presidente dell'Unione nazionale fascista industrie elettriche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
Visti l'art. 18, 2° comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista Gruppi regionali imprese elettriche e l'articolo 13, ultimo comma, dello statuto dell'Unione nazionale fascista industrie elettriche approvati con Nostro decreto 29 luglio 1927, n. 1805;
Viste le istanze con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. prof. ing. Giacinto Motta a presidente sia della Federazione che dell'Unione sopranominate, ad essa aderenti;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. prof. ing. Giacinto Motta a presidente della Federazione nazionale fascista Gruppi regionali imprese elettriche, e a presidente dell'Unione nazionale fascista industrie elettriche.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928.

Sostituzione del rappresentante dei datori di lavoro industriali nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, modificato successivamente col R. decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2216;
Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, col quale fu costituito il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, rettificato col R. decreto 28 gennaio 1926 e modificato col R. decreto 21 luglio 1927 e col Regio decreto 16 febbraio 1928-VI;
Veduta la lettera 12 marzo 1928, con la quale il signor Bartolomeo Francesco Moresco rassegnò le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;
Veduta la nota 19 aprile 1928-VI con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana designava, in sostituzione del suddetto Bartolomeo Francesco Moresco, l'ing. cav. Emilio Ichino quale membro rappresentante dei datori di lavoro industriali nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Veduta la ratifica di tale designazione del Ministero delle corporazioni del 25 aprile 1928-VI;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del signor Bartolomeo Francesco Moresco è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quale membro rappresentante dei datori di lavoro industriali, l'ing. cav. Emilio Ichino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928.

Sostituzione degli arbitri ordinario e supplente rappresentanti l'Amministrazione dei lavori pubblici nel Collegio speciale di 2° grado sedente in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 agosto 1915, col quale furono chiamati a far parte del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma, ai sensi dell'art. 13 del R decreto legge 29 aprile 1915, n. 582, per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, i signori comm. Crocetti Felice, ingegnere capo del Genio civile, e cav. Della Rocca Settimio, ingegnere capo reggente, rispettivamente come membro effettivo e supplente del Collegio medesimo, in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti funzionari, essendo stato l'ing. Crocetti trasferito all'ufficio del Genio civile di Ancona, e l'ing. Della Rocca collocato a riposo;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 494 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dell'ingegnere capo comm. Crocetti Felice e dell'ing. cav. Della Rocca Settimio, sono nominati l'ingegnere capo del Genio civile cav. uff. Palazzo Cesare, ed il primo ingegnere di sezione del Genio civile cav. De Martino Luigi rispettivamente arbitro ordinario ed arbitro supplente, in rappresentanza di questa Amministrazione, del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma a sensi dell'articolo 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Il predetto Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale fascista degli editori di giornali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 20, penultimo comma, dello statuto della dipendente Associazione nazionale fascista degli editori di giornali, approvato con Nostro decreto 10 febbraio 1927, numero 183;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del senatore conte Delfino Orsi a presidente della menzionata Associazione;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del senatore conte Delfino Orsi a presidente dell'Associazione nazionale fascista degli editori di giornali.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1928.

Autorizzazione alla Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nei riguardi dei vini, sciroppi ed aceti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, che impone alle Associazioni sindacali alcuni doveri di carattere morale nei confronti dei soci, tra i quali quello della moralizzazione del commercio, e considerato che, nel caso della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini, tale dovere si estrinseca nella collaborazione ad ogni opera volta alla prevenzione ed alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini e prodotti affini;

Vista la domanda presentata dalla Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini in data 5 marzo 1928 con la quale chiede di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 46 del R. decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033;

Ritenuto che, per effetto del R. decreto 19 maggio 1927, n. 926, che ha riconosciuto giuridicamente la predetta Federazione, questa possa essere dispensata dal presentare i documenti di cui all'art. 90 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361, in quanto essi trovansi depositati presso il Ministero delle corporazioni;

Decreta:

La Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini è autorizzata, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni, mediante propri agenti giurati da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dalla predetta Federazione in tutto il territorio del Regno, e limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei vini, sciroppi e aceti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1928.

Trattamento fiscale dello spirito impiegato nel carburante « Discol ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che ammette lo spirito di produzione nazionale, impiegato nella preparazione dei carburanti, a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per lo spirito impiegato, previa adulterazione, nella preparazione del carburante « Discol » della ditta Secondo Prati di Milano.

L'adulterazione dovrà effettuarsi aggiungendo ad ogni ettolitro di alcool etilico i seguenti ingredienti:

Benzolo	litri	5 —
Olio di acetone	»	2.50
Piridina	»	0.50

Ad ogni ettolitro di spirito così denaturato si dovrà poi aggiungere la seguente miscela:

Alcool metilico ed idrocarburi saturi, litri 58.

Tanto l'aggiunta del denaturante all'alcool etilico, quanto la miscela dello spirito così adulterato con alcool metilico ed idrocarburi saturi, dovrà avvenire alla presenza degli agenti della finanza.

Art. 2.

I vari ingredienti sopra indicati dovranno essere forniti dalla ditta interessata e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 3.

Il carburante di cui al precedente art. 1 è esente dai vincoli sulla circolazione e sul deposito, stabiliti per l'alcool adulterato comune con l'art. 25, primo comma, del citato testo unico di leggi sugli spiriti.

Roma, addì 16 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BONCOMPAGNI LUDOVISI.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato agricoltori non coltivatori diretti di Pisa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina di don Francesco dei duchi Salviati a presidente del Sindacato provinciale agricoltori non coltivatori diretti di Pisa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno:

Decreta:

E' approvata la nomina di don Francesco dei duchi Salviati a presidente del Sindacato provinciale agricoltori non coltivatori diretti di Pisa.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. cav. Francesco Giunta a presidente della dipendente Unione industriale della provincia di Reggio Calabria;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. cav. Francesco Giunta a presidente dell'Unione industriale della provincia di Reggio Calabria.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami a sei posti di ispettore aggiunto (grado 10°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;
Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 3 Economia nazionale, foglio n. 399) che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;
Visto l'art. 2, penultimo capoverso, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a sei posti di ispettore aggiunto (grado 10°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, tra i laureati in ingegneria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito) domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni.
Dovranno inoltre essere presentati i seguenti documenti:
1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.
Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il suddetto limite massimo di età è rispettivamente elevato al compimento del 35° e del 39° anno di età.
Per gli impiegati provenienti da ruoli dell'Amministrazione dello Stato non sono prescritti limiti di età;
2° certificato rilasciato dal podestà e legalizzato dal Tribunale attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;
3° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;
4° certificato generale penale, rilasciato dal casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;
5° certificato medico in carta bollata e debitamente legalizzato comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio ed è atto a disimpegnare le mansioni proprie degli ispettori del lavoro.
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico o di un Collegio medico di sua fiducia.
In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;
6° certificato dell'esito definitivo di leva per gli aspiranti di classi già chiamate alle armi. Coloro che hanno prestato servizio militare debbono presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, dai quali dovrà risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta;
7° diploma originale di laurea in ingegneria conseguito in una università od istituto superiore equiparato del Regno, o copia autentica di detto diploma, o certificato di laurea rilasciato dallo stesso istituto che ha rilasciato l'originale;
8° certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti negli istituti predetti ed i voti riportati negli esami speciali e di laurea;
9° ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 50 per tassa di concorso;
10° elenco in carta libera e firmato dal candidato di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.
I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.
Coloro che ai sensi dell'art. 7 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dovranno inviare, oltre i suddetti documenti, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21. Nel caso di rinuncia di concorrenti dichiarati vincitori, ed in genere quando si verificheranno disponibilità di posti, sarà facoltà dell'Amministrazione di procedere alla nomina dei candidati dichiarati idonei, nell'ordine di graduatoria.
I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate.
Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero dell'economia nazionale per altri concorsi.
Il Ministro ha facoltà a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Le prove scritte degli esami di concorso avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.
Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice, prima delle prove di esame, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o, in caso diverso, la carta di identità o la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in 4 prove, tre scritte e una orale.
Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: fisica tecnica, meccanica applicata, tecnologia industriale, legislazione sociale, secondo i programmi di cui al seguente art. 11; la prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà anche sulle seguenti: elementi di economia politica, nozioni di ordinamento amministrativo del Regno.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte saranno assegnate otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.
L'esame orale avrà la durata di almeno 45 minuti per ogni candidato.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna delle materie di esame.
La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.
La votazione complessiva sarà determinata dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova orale.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

La nomina dei vincitori al grado di ispettore aggiunto verrà fatta a titolo di prova per il periodo di un anno, a sensi del decreto Ministeriale 23 aprile 1925.

All'ispettore aggiunto in prova è corrisposto un assegno mensile di L. 1000 oltre l'indennità caro-viveri che eventualmente gli possa competere ai sensi delle vigenti disposizioni.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il servizio di prova, saranno nominati ispettori aggiunti con contratto di impiego della durata di cinque anni.

Scaduto il primo quinquennio, il contratto è rinnovabile per periodi di cinque anni.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale come sopra assunto in servizio, sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925 e modificato con decreto Ministeriale 4 novembre 1927 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278, anno 1927).

Art. 9.

I vincitori del concorso che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero, saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale e sarà composta:

a) di un funzionario del Ministero dell'economia nazionale di grado non inferiore al 6°;

b) di due ispettori capi circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

c) di due membri scelti dal Ministro per l'economia nazionale tra i cultori di legislazione sociale;

d) di due professori di politecnico o di scuola superiore per gli ingegneri.

Art. 11.

Il programma di esame per le materie sulle quali verteranno le prove scritte sarà il seguente:

Fisica tecnica. — Trasmissione del calore. Principî fondamentali di termodinamica.

Riscaldamento, ventilazione ed inumidimento degli ambienti. Istrumenti di misura della temperatura, della pressione e dell'umidità.

Meccanica applicata. — Organi di trasmissione. Organi di arresto e di freno. Motori idraulici, a vapore e a combustione interna.

Tecnologie industriali. — Industrie del cotone, della lana e della seta. Industria siderurgica. Industrie meccaniche. Molini.

Legislazione sociale. — Nozioni generali sulla legislazione del lavoro. Contratto di lavoro. Protezione, igiene, sicurezza ed ordinamento del lavoro. Previdenza e assicurazioni sociali. Cooperazione. Emigrazione e collocamento. Organi per la vigilanza delle leggi sul lavoro. Associazioni sindacali ed ordinamento corporativo. Giurisdizioni speciali del lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

Concorso per la cattedra di professore non stabile di economia politica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n 2395;

Visto il R decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R decreto 10 maggio 1923, n 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 29 febbraio 1928;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di economia politica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

N B. — La prima pubblicazione è stata effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 14 aprile 1928-VI.

Concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 1° maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 29 febbraio 1928;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*) *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1928 — Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

N. B. — La prima pubblicazione è stata effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 14 aprile 1928-VI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vicascio ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 4 giugno 1928-VI, n. 126, gli eredi del fu signor Enrico Pagliano sono autorizzati a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Vicascio » l'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Calci (Pisa) e di cui i suddetti sono proprietari.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro chiaro, verde oliva, della capacità di mezzo litro, un litro e due litri, nonchè in fiaschi della capacità di litri due. I suddetti recipienti saranno chiusi o con tappo automatico o con tappo di sughero protetto da stagnola al di sotto e con capsula all'esterno.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate a caratteri neri su carta bianca, di forma rettangolare e delle dimensioni di mm. 280×110.

L'etichetta è divisa in tre parti da inquadrature a righe nere rette e fregi agli angoli, di cui le due laterali delle dimensioni di mm. 100×55 e la centrale di mm. 100×146.

Nella parte sinistra sono riportate in quattro lingue le indicazioni terapeutiche dell'acqua ed i mezzi di accesso alla fonte. Nella parte destra sono inseriti i risultati della analisi chimica e di quella batteriologica. Nella parte centrale è una vignetta in nero rappresentante una veduta della sorgente Vicascio lateralmente alla quale sono inserite alcune notizie sulla mineralizzazione dell'acqua. Nello spazio soprastante alla vignetta sono riportate dall'alto in basso:

1° le parole « Acqua minerale naturale alcalina acidula di »;

2° il nome dell'acqua a grandi caratteri rossi;

3° il nome del Comune e la Provincia dove trovasi la sorgente;

4° la riproduzione di due medaglie riportate nelle esposizioni di Pisa (1907) e San Remo (1910); il tutto conforme all'esemplare allegato.

L'autorizzazione alla vendita in fiaschi è temporanea e, in ogni modo subordinata all'impiego esclusivamente di fiaschi nuovi.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIV. I — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 13 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.65
Svizzera	367.86	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.852	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.687	Norvegia	5.105
Spagna	314.62	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.105
Praga	56.69	Rendita 3.50 %	72.25
Romania	11.75	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.325	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.06	Consolidato 5 %	82.975
New York	19.092	Littorio 5 %	82.675
Dollaro Canadese	19.03	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.25
Oro	368.39		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni d[illegible] ordinari stampigliati esercizio 1925-926 Ser. A » B » C » D	358 1701 2039 1419	Cap. 500 — » 1,000 — » 5,000 — » 5,000 —	Musitano *Antonietta* fu Pasquale, *maritata* Coco.	Musitano *Maria-Antonia* fu Pasquale, *moglie* di Coco Carmelo.
Buoni del Tesoro ordinari esercizio 1925-926 Ser. B » C » D	2828 4160 2641	» 1,000 — » 2,000 — » 5,000 —	Napoletano *Angela* fu Pietro.	Napoletano *Angelo* fu Pietro.
Buono Tesoro ord. esercizio 1925-926	3888	» 10,000 —	*Scrivanti* Adelaide fu Giovanni.	*Pavese* Adelaide fu Giovanni, *moglie di Scrivanti Bartolomeo.*
3.50 %	332364	140 —	Tadini Carolina di Antonio, moglie di Iachetti Pietro fu *Antonio*, minore sotto la curatela del marito, dom. a Novara, vincolata.	Tadini Carolina di Antonio, moglie di Iachetti Pietro fu *Giacomo-Antonio*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	446016	435 —	Manfredi *Teresa* fu Giuseppe Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Indelli Marianna, ved. di Manfredi Giuseppe Giacinto, dom a Monopoli (Bari).	Manfredi *Rosa-Teresa* fu Giuseppe Giacinto, minore ecc. come contro.
3.50 %	131788	38.50	Costanzi Federico fu Antonio, dom. ad Oria fraz. di Albagnsio (Como).	Berteggi-Costanzi Federico fu Antonio, dom. come contro.
Cons. 5 % »	266318 266319	1,685 — 1,685 —	Rota Alfredo Rota Marcello } fu Alfredo, minori sotto la p. p. della madre Fazio Giovanna, vedova di Rota Alfredo, dom a Viareggio (Lucca), con usuf. vital a Rota *Amalia* fu Fermo, dom. a Viareggio.	Intestate come contro; con usuf vital a Rota *Rosa-Doralice-Amalia* fu Fermo, dom. a Viareggio.
»	220447	95 —	D'Arcangelo *Filomena* di *Michele*, minore sotto la p p del padre, dom a Castelnuovo, anzi Casalnuovo Monterotaro (Foggia).	D'Arcangelo *Filomena-Anna* di *Leonardo Michele*, minore ecc. come contro.
3.50 % »	632752 632734	490 — 490 —	Brianza *Enrica* fu Gaetano, minore sotto la p. p della madre Alesini Luigia fu Enrico, ved. di Brianza Gaetano, dom in Varese (Como): La seconda rendita è vincolata di usufrutto.	Brianza *Bianca-Enrica* fu Gaetano, minore ecc come contro. La seconda rendita è vincolata di usufrutto.
Cons. 5 %	257312	140 —	*Pavarone Angela* di Luigi moglie di Ferri Esterino fu Vincenzo, dom. in Pavia.	*Pavaroni Angela Emilia* di Luigi, moglie ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	114601	550 —	Coggi Celestina fu *Augusto* moglie di Baffaglio Rainiero, dom. a Cremona; con usuf. vital. a Stefanoni Giuditta fu Giuseppe, ved. Coggi *Augusto*.	Coggi Celestina fu *Agostino*, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. a Stefanoni Giuditta fu Giuseppe, ved. di Coggi *Agostino*.
»	114602	550 —	Coggi Imogene fu *Augusto*, moglie di Brandizzi Luigi, dom. a Cremona; con usuf. vital. come la precedente.	Coggi Imogene fu *Agostino*, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	114603	550 —	Coggi Aida fu *Augusto*, nubile dom. a Cremona; con usuf. vital. come la precedente.	Coggi Aida fu *Agostino*, nubile dom. a Cremona; con usuf. vital. come la precedente.
»	28983	60 —	*Albenzi* Francesco e Gioacchino figli maschi nati e nascituri di Ottavio, dom. ad Arquata del Tronto, con usuf. ad *Albenzi* Ottavio fu Gioacchino.	*Albensi* Francesco e Gioacchino figli maschi nati e nascituri di Ottavio, dom. ad Arquata del Tronto, con usuf. ad *Albensi* Ottavio fu Gioacchino.
»	166733	55 —	Cavallaro *Carmela* } di Giovanni minori sotto la p. p. del padre, dom. a Boscoreale (Napoli).	Cavallaro *Maria-Carmela* } di Giovanni minori ecc. come contro.
»	258639	20 —	Cavallaro *Carmela*	Cavallaro *Maria-Carmela*
»	166734	55 —	Cavallaro *Giuseppe*	Cavallaro *Giuseppa*
3.50 %	387084	350 —	Pezzetti *Concetta* fu *Bartolomeo* nubile, dom. a Bologna.	Pezzetti *Concetta-Giovanna-Candida-Erminia* fu *Bartolo*, nubile, dom. a Bologna.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.